

DECRETO GIUSTIZIA CIVILE

I dati delle vendite giudiziarie vanno su Internet

— Ciccio Messina a pag. 27 —

CONSIGLIO DEI MINISTRI/ È approvato il decreto legge sulla giustizia civile

Vendite giudiziarie su internet

Dati sulle procedure esecutive disponibili su un portale

DI ANTONIO CICCIA
MESSINA

Le vendite giudiziarie trovano il portale internet. Il decreto legge con misure urgenti in materia di giustizia e di fallimento, all'esame del consiglio dei ministri di ieri, svecchia le esecuzioni, ricorrendo alla rete. Il provvedimento estende, poi, le regole del processo civile telematico, assoggettando a deposito con la posta elettronica certificata anche gli atti introduttivi (oggi esclusi).

Il decreto legge, stando al testo reso noto (si veda *Italia Oggi* di ieri), vara il portale delle vendite pubbliche. Nelle riunioni di ieri si è deciso che tutti i decreti legislativi sulla riforma fiscale slitteranno a venerdì prossimo. Sul tavolo del Cdm sono rimasti dunque il decreto legge sulle procedure concorsuali in materia fallimentare e due decreti legislativi (di attuazione di una direttiva relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e sulla disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne) oltre ad alcune leggi regionali.

Nell'odg del Cdm erano previsti, per l'esame preliminare, cinque decreti attuativi della delega fiscale (stima e monitoraggio dell'evasione fiscale; revisione del sistema sanzionatorio; interpello e contenzioso; riscossione; riorganizzazione delle agenzie fiscali).

L'obiettivo delle misure approvate dal decreto legge sulla giustizia, è garantire la massima informazione sulle procedure esecutive e aumentare la trasparenza delle vendite giudiziarie. Il portale unificato, consentirà a tutti gli interessati di ac-

quisire le informazioni relative alle vendite giudiziarie, nell'ambito di un'unica area web gestita dal ministero della giustizia, superando l'attuale frammentazione con la pubblicazione degli avvisi di vendita per ogni singolo tribunale.

A pagare i costi sarà anche il creditore: il decreto introduce un contributo, a carico del creditore procedente, per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche degli atti esecutivi, riguardanti beni immobili o mobili registrati.

Il balzello sarà di 100 euro per ciascun atto esecutivo, e potrà essere adeguato ogni tre anni in base agli indici Istat.

La pubblicità sul portale è obbligatoria, tanto che il decreto in esame prevede che se la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche non è effettuata nel termine stabilito dal giudice, il giudice deve dichiarare con ordinanza l'estinzione del processo esecutivo.

Nel dettaglio la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche dovrà essere effettuata a cura del professionista delegato per le operazioni di vendita o del commissionario, in mancanza, del creditore procedente.

Le modalità tecniche saranno prescritte dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia e saranno rese disponibili mediante pubblicazione nell'area pubblica denominata «portale delle vendite pubbliche». Quando la pubblicità riguarda beni immobili o beni mobili registrati, la pubblicazione non potrà essere effettuata in mancanza della prova dell'aver avuto pagamento del contributo per la pubblicazione.

Il portale delle vendite pubbliche dovrà inviare all'indi-

rizzo di posta elettronica ordinaria o certificata, ad ogni interessato che ne ha fatto richiesta e si è registrato mediante un'apposita procedura, un avviso contenente le informazioni relative alle vendite di cui è stata effettuata la pubblicità.

Pct in Corte di appello.

Il decreto legge attribuisce valore legale al deposito con modalità telematica degli atti introduttivi dei procedimenti di cognizione e di volontaria giurisdizione, quando effettuati dai difensori o dai dipendenti della pubblica amministrazione.

Resta ferma la facoltatività del deposito telematico, che diventerà obbligatorio a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Attualmente l'obbligo del deposito telematico esclude l'atto di citazione e le comparse di costituzione, salvo che il singolo tribunale abbia disposto tale facoltà con apposito decreto.

— © Riproduzione riservata —

